

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 14 agosto 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2019, n. 8.

Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2019, n. 8.

Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

La Giunta regionale ha approvato.

Il parere della Commissione consiliare competente, previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale, è stato reso ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto, e in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15), detta norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. A tal fine, in particolare:

- a) stabilisce i criteri per l'individuazione, la delimitazione e la protezione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- b) definisce i vincoli e le attività consentite nelle aree di salvaguardia;
- c) attua il controllo e la gestione del territorio.

2. Le aree di salvaguardia di cui al comma 1 costituiscono aree protette ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e dell'Allegato IV, punto 1, lettera i) alla direttiva medesima.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) acquifero: formazione idrogeologica permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa essenziale e insostituibile per l'ambiente e la vita umana;
- b) acquifero protetto: acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante, mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per un periodo di quaranta anni;
- c) centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano. I centri di pericolo sono quelli individuati dall'articolo 94 del decreto e dal presente regolamento;
- d) nuovo fabbricato: fabbricato che, alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel

caso delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non sia stato ancora realizzato o che non abbia ottenuto il relativo titolo abilitativo edilizio;

e) fertilizzanti: qualsiasi sostanza o prodotto che applicato al suolo favorisce la crescita delle colture di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), compresi gli effluenti zootecnici e le acque reflue delle aziende e le acque di vegetazione di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

f) isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

g) opere di captazione o di presa: opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;

h) pesticidi: prodotti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e alla direttiva 2009/128/CE del parlamento europeo e del consiglio (secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari) e i biocidi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) 22 maggio 2012, n. 528/2012/UE regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE);

i) portata prelevabile: in caso di sorgenti è la portata naturale, mentre nel caso di pozzi, o campo pozzi è la portata massima emungibile;

j) protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;

k) protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

l) soggiacenza: in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo, nella falda confinata è rappresentata dalla profondità del tetto dell'acquifero;

m) stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;

n) vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo;

o) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186)).

Art. 3

(Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, la Regione, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 del decreto, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee non ancora utilizzate per l'uso umano, individua, ai sensi dell'articolo 94, comma 8 del decreto, le aree di salvaguardia delle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale.

3. Nelle aree di salvaguardia delle zone di protezione di cui ai commi 1 e 2 sono individuate le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva.

4. La Regione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 25/2009 detta norme e stabilisce misure di tutela per le aree di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2.

5. Le acque pubbliche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui al comma 1 sono individuate, come acque riservate al consumo umano, nel Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

6. Le zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale di cui al comma 2, sono individuate dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA) di cui all'articolo 2 della l.r. 25/2009 e comprendono acquiferi dei complessi carbonatici, acquiferi dei depositi vulcanici e zone di riserva di interesse regionale.

CAPO II

AREE DI SALVAGUARDIA DI ACQUE EROGATE MEDIANTE IMPIANTO DI PUBBLICO ACQUEDOTTO

Art. 4

(Delimitazione delle aree di salvaguardia)

1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI di cui alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), previa consultazione con le associazioni di categoria, le associazioni professionali e le associazioni di protezione ambientale presenti sul territorio regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenta alla Giunta regionale le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei criteri di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome del 12 dicembre 2002 (Linee guida per la tutela delle qualità delle acque destinate al consumo umano approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. La proposta di delimitazione di cui al comma 1 è redatta sulla base delle indicazioni procedurali riportate nell'Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Qualora i punti di captazione ricadano all'interno di aree omogenee e contigue per caratteristiche geologiche ed idrogeologiche può essere presentata un'unica proposta di delimitazione.

3. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza della proposta di delimitazione con le norme tecniche contenute nell'Allegato Tecnico di cui al presente regolamento, nonché con le norme comunitarie e statali vigenti in materia, con proprio atto approva la delimitazione delle aree di salvaguardia e gli eventuali aggiornamenti.

4. L'atto di approvazione e le relative cartografie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Art. 5

(Zona di tutela assoluta)

1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o di presa e ad infrastrutture di servizio.

2. La zona di tutela assoluta non può essere inferiore a dieci metri di raggio dal punto di captazione, ovvero da qualsiasi punto di prelievo nel caso di un insieme di captazioni e, comunque, deve avere un'estensione adeguata alla rilevanza della captazione o all'insieme di captazioni.

3. La zona di tutela assoluta è acquisita al demanio regionale e la sua gestione, per tutto il periodo della concessione, è affidata all'AURI che la esercita attraverso il gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito gestore SII.

4. L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore SII ed alle autorità di controllo.

5. Per le acque superficiali la zona di tutela assoluta deve contenere esclusivamente le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento.

Art. 6

(Zona di rispetto)

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

2. Il dimensionamento e la geometria della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata.

3. Relativamente agli acquiferi protetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) la zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta.

Art. 7

(Zona di protezione)

1. La zona di protezione è individuata all'interno dei bacini imbriferi, comprende le aree di ricarica della falda ed è finalizzata al mantenimento della qualità della risorsa idrica.

2. Con la delimitazione della zona di protezione sono individuate le aree di ricarica delle falde, le relative emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.

3. La zona di riserva è l'area interessata da risorse idriche pregiate. Tale zona è delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.

Art. 8

(Vincoli relativi alle zone di rispetto)

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all'articolo 6 non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, anche se depurati;
- b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- c) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;
- d) lo spandimento di pesticidi;
- e) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
- f) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- g) le aree cimiteriali;
- h) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
- i) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia sia a circuito aperto che chiuso;
- j) la gestione di rifiuti, intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- k) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
- m) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;
- n) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto, dalla Giunta regionale con proprio atto, a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;
- o) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

2. Nelle zone di rispetto ristrette non è in ogni caso consentito:

- a) la stabulazione di bestiame;
- b) la realizzazione di impianti e strutture di depurazione di acque reflue;
- c) le attività industriali ed artigianali soggette ad autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, nonché il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti stessi;
- d) la realizzazione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica;
- e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie;
- f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

3. Nel caso di captazione di acque superficiali destinate al consumo umano non è inoltre consentito:

- a) il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;
- b) la navigazione con natanti provvisti di motore non elettrico;
- c) la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera di presa.

Art. 9

(Attività consentite nelle zone di rispetto)

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), h) ed i), è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida previa presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
- b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
- c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000 già autorizzata e/o riconosciuta coltivabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Parte II del decreto;
- d) l'esercizio dell'attività estrattiva, non in connessione con la falda valutata in sede di procedure di valutazione d'impatto ambientale, nei casi di ampliamento e completamento di cave, nonché il reinserimento di cave dismesse su giacimenti riconosciuti coltivabili, ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2000, ricadenti oltre i 200 metri dal punto di captazione;

e) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

- 1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1;
- 2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
- 3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;

4) alle attività di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

2. Nelle zone di rispetto ristrette, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m) e comma 2, lettere c), d) ed f), è inoltre consentito:

a) la realizzazione di fognature necessarie per la messa in sicurezza di scarichi di fabbricati o insediamenti non rilocalizzabili, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo delle acque reflue;

b) le attività industriali e artigianali già esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose, a condizione del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico; ovvero il cambiamento di destinazione d'uso di insediamenti di attività industriali ed artigianali che determina una riduzione del livello di rischio;

c) la realizzazione di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati, e le relative opere di urbanizzazione, in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dal presente regolamento;

d) la realizzazione di piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodere e, ove non diversamente localizzabile, la rete locale, ovvero interventi volti esclusivamente alla sola messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia.

3. Nelle zone di rispetto allargate è altresì consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m), purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di acque reflue derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

c) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di:

- 1) nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;
- 2) nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture;
- 3) nuove infrastrutture di servizio.

4. Le nuove edificazioni di cui al comma 3, lettera c) devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

Art. 10

(Vincoli relativi alle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettere g), h), i) e bb) del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

c) lo spandimento di pesticidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

f) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;

g) l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti;

h) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

2. Per le zone di protezione delle acque superficiali da destinare al consumo umano non è inoltre consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

- a) il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;
- b) la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera di presa;
- c) la navigazione a motore non elettrico.

Art. 11

(Attività consentite nelle zone di protezione)

1. Nella zona di protezione in deroga ai vincoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), e) ed f), è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione del PUA così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto;
- c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, subordinatamente all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava alle acque oggetto di protezione;
- d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:
 - 1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1;
 - 2) all'estrazione di acque per uso domestico e per acquedotti rurali non finalizzati all'uso irriguo, nel caso che le reti pubbliche siano distanti oltre cento metri dal punto di utenza;
 - 3) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
 - 4) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;
 - 5) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

2. Nelle zone di protezione è inoltre consentito:

- a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
- b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;
- c) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di:
 - 1) nuovi insediamenti, a qualsiasi uso destinati, e le relative opere di urbanizzazione;
 - 2) nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture;
 - 3) nuove infrastrutture di servizio.

3. Le nuove edificazioni di cui al comma 2, lettera c) devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

Art. 12

(Vincoli relativi alle zone di riserva)

1. Nelle zone di riserva non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettere g), h), i) e bb) del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
- b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- c) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;
- d) lo spandimento di pesticidi;
- e) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
- f) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- g) le aree cimiteriali;
- h) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

- i) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia sia a circuito aperto che chiuso;
- j) la gestione di rifiuti intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
- l) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;
- m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto, dalla Giunta regionale con proprio atto, a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;
- n) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

Art. 13

(Attività consentite nelle zone di riserva)

1. Nelle zone di riserva, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d), h), i) ed l), è consentito:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000 già autorizzata e/o riconosciuta coltivabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Parte II del decreto;

d) l'esercizio dell'attività estrattiva, non in connessione con la falda valutata in sede di procedure di valutazione all'impatto ambientale, nei casi di ampliamento e completamento di cave, nonché il reinserimento di cave dismesse su giacimenti riconosciuti coltivabili ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2000;

e) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1;

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;

4) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

f) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia.

2. Nelle zone di riserva è inoltre consentita:

a) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

b) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera f) ed alla lettera a) del presente comma, di:

1) nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;

2) nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture ad esclusione di quelle relative all'accumulo delle sostanze di cui all'articolo 94, comma 4, lettera b) del decreto;

3) nuove infrastrutture di servizio.

3. Le nuove edificazioni di cui al comma 2, lettera b) devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

Art. 14

(Gestione delle aree di salvaguardia)

1. La Giunta regionale nell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 3, individua gli adempimenti a cura del gestore SII per la corretta gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata.

2. Il gestore SII provvede alla definizione dei programmi di allontanamento dei centri di pericolo esistenti alla data di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia.

3. Qualora non sia possibile realizzare i programmi di allontanamento dei centri di pericolo di cui al comma 2 il gestore SII, in accordo con i soggetti interessati, stabilisce le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei centri di pericolo e le modalità di monitoraggio per la protezione dinamica di cui all'Allegato Tecnico.

4. I programmi e le azioni di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dall'AURI entro dodici mesi dalla data di pubblicazione di ciascun atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia. L'AURI individua altresì il soggetto competente all'attuazione dei programmi ed azioni.

5. I costi dei programmi e delle azioni di cui ai commi 2 e 3 sono determinati nei limiti della sostenibilità economico-finanziaria del Piano d'ambito per il servizio idrico, fatti salvi i costi interamente a carico del titolare dell'attività derivanti da disposizioni normative vigenti.

6. Il gestore SII, nella redazione dei programmi e delle azioni di cui ai commi 2 e 3, deve tenere conto anche dell'esistenza di attività che producono scarichi contenenti le sostanze pericolose, sulla base di apposite verifiche effettuate dalla Agenzia regionale per la protezione ambientale di seguito ARPA Umbria.

7. Nel caso in cui i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui all'articolo 3, comma 1 ricomprendono, anche solo in parte, i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui alla l.r. 22/2008, nella parte comune si applicano il programma e le azioni di cui ai commi 2 e 3, fermo restando la facoltà del concessionario di attuare un ulteriore programma più restrittivo.

8. Per le aree cimiteriali esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 3, in quanto escluse dai programmi di allontanamento, è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra. Non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nelle zone di rispetto ristrette.

9. Il gestore SII comunica la dismissione definitiva di un'opera di captazione o di presa all'autorità concedente, all'AURI ed ai comuni territorialmente competenti. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone la cessazione della relativa delimitazione dell'area di salvaguardia.

Art. 15

(Monitoraggio delle aree di salvaguardia)

1. L'ARPA Umbria ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e dell'Allegato 2 della Parte III del decreto, provvede al monitoraggio di tutti i corpi idrici superficiali da destinare alla potabilizzazione e ad acquisire i dati relativi alle captazioni di acque ubicate fuori regione e destinate al consumo umano nel territorio regionale.

2. L'ARPA Umbria effettua altresì il monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento).

3. Il monitoraggio di cui ai commi 1 e 2 costituisce la rete di monitoraggio delle aree protette delle acque destinate al consumo umano.

4. Il gestore SII provvede alla raccolta dei dati qualitativi e quantitativi del monitoraggio per la protezione dinamica di cui all'articolo 14, comma 3 e li trasmette all'ARPA Umbria al fine della implementazione della rete di cui al comma 3.

CAPO III

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ZONE DI PROTEZIONE DEGLI ACQUIFERI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 16

(Vincoli relativi alle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale, di cui all'articolo 3, comma 2, non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

c) lo spandimento di pesticidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

f) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;

g) l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti.

Art. 17

(Attività consentite nelle zone di protezione)

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), e), f) e g), nelle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione del PUA previsto per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, subordinatamente all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava alle acque oggetto di protezione;

d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) all'estrazione di acque per acquedotti rurali non finalizzati all'uso irriguo, a condizione del rispetto del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale;

3) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

4) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;

5) alle attività di cui alla l.r. 22/2008, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

6) alla escavazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto che prevedono la reimmissione in falda dei fluidi estratti;

e) la realizzazione di discariche rifiuti a condizione che siano realizzate apposite barriere di confinamento come previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

2. Nelle zone di protezione sono inoltre consentiti:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.

Art. 18

(Vincoli relativi alle zone di riserva)

1. Nelle zone di riserva degli acquiferi di interesse regionale, di cui all'articolo 3, comma 3, non è consentito l'inse-diamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

c) lo spandimento di pesticidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

f) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

g) l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;

h) l'apertura di nuove discariche per la gestione dei rifiuti;

i) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

j) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

k) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto dalla Giunta regionale con proprio atto a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

l) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

Art. 19

(Attività consentite nelle zone di riserva)

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), f) e g), nelle zone di riserva degli acquiferi di interesse regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, subordinatamente all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava alle acque oggetto di protezione;

d) l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;

4) alle attività di cui alla l.r. 22/2008, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

e) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento delle aree di salvaguardia.

2. Nelle zone di riserva è inoltre consentita:

a) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

b) la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera e) ed alla lettera a) del presente comma, di:

1) nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;

2) nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture ad esclusione di quelle relative all'accumulo delle sostanze di cui all'articolo 94, comma 4, lettera b) del decreto.

3. Le nuove edificazioni di cui al comma 2, lettera b) devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Vigilanza e sanzioni)

1. La Regione, i comuni, l'AURI e l'ARPA Umbria, ciascuno per le rispettive competenze istituzionali e territoriali, vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni non consentite o limitate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3.

2. All'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'Allegato Tecnico e relative alle attività e alle destinazioni non consentite o limitate nelle aree di salvaguardia si applicano le sanzioni previste dall'articolo 134 del decreto.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti a carico del titolare dell'attività, configurandosi come inosservanza delle disposizioni normative regionali emanate in attuazione dell'articolo 94 del decreto, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 134 del medesimo decreto.

4. La Giunta regionale con apposito piano di riparto provvede a ripartire le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 per gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Art. 21

(Disposizioni finali e transitorie)

1. L'AURI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adegua le proposte di perimetrazione presentate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 1968, alle disposizioni del presente regolamento e le sottopone alle procedure di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'approvazione della delimitazione delle proposte di cui al comma 1, per le aree di salvaguardia delle zone di rispetto e protezione, rappresentate nella Tavola 14 del vigente PTA, denominate "Aree di salvaguardia delle captazioni", si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. L'AURI, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presenta la proposta di delimitazione di cui all'articolo 4, comma 1 per le captazioni non ricomprese nelle perimetrazioni di cui al presente comma 1, esistenti alla medesima data di entrata in vigore del presente regolamento e le sottopone alle procedure di cui all'articolo 4.

4. Nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1 le concessioni di derivazione di acque sotterranee, comprese quelle di cui agli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), possono essere rilasciate solo per domande presentate prima della data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione di cui all'articolo 4, comma 3, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia e nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui al presente regolamento.

5. Le concessioni di derivazione di acque sotterranee, rilasciate prima della data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere rinnovate a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

6. Nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2 le concessioni di derivazioni di acque sotterranee comprese quelle di cui agli articoli 3 e 4 del r.d. 1775/1933, possono essere rilasciate a condizioni che vengano adottate tecniche di utilizzo adeguate al risparmio idrico e nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui al presente regolamento.

7. Dalla data di pubblicazione di ciascun atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente regolamento prevalgono sugli strumenti di programmazione territoriale e urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province relativi alle aree individuate dal medesimo atto di approvazione, salvo che tali strumenti e disposizioni non prevedano vincoli e limitazioni più restrittive.

8. Le disposizioni del presente regolamento relative alle zone di protezione e di riserva degli acquiferi di interesse regionale, individuate dal PTA o da specifici provvedimenti regionali di delimitazione, prevalgono sugli strumenti di programmazione territoriale e urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province relativi alle medesime zone.

9. La delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 costituisce variazione agli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali; in particolare i comuni, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione deve adeguare i propri strumenti urbanistici recependo la medesima.

10. Le disposizioni previste nei piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco e negli altri atti di pianificazione a livello di Distretto Idrografico, qualora contengano prescrizioni più restrittive rispetto a quelle previste dal presente regolamento, prevalgono sulle medesime.

11. La Giunta regionale, sentita l'AURI, può con proprio atto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, modificare l'Allegato Tecnico di cui al presente regolamento.

Art. 22


(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 8 agosto 2019

PAPARELLI



REGIONE UMBRIA

Giunta Regionale

REGOLAMENTO:

**“NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLE
AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO”**

ALLEGATO TECNICO

PARTE PRIMA

NOTE AL REGOLAMENTO E ALL'ALLEGATO TECNICO

PREMESSE

Il Regolamento Regionale “**Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**” viene corredato dal presente Allegato Tecnico che fornisce specifici criteri, linee guida e indicazioni di dettaglio, per l'individuazione, perimetrazione e gestione delle aree di salvaguardia.

Il Regolamento e l'Allegato Tecnico dà attuazione alla misura B-27 “Protezione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” del Piano di Tutela delle Acque, aggiornamento 2016/2021 (PTA2) della Regione Umbria.

Il presente allegato tecnico è stato redatto tenendo conto di quanto stabilito nell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, concernente “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152”.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del Regolamento il presente allegato tecnico è modificato con deliberazione di Giunta Regionale, sentita l'AURI.

Le specifiche tecniche e le tabelle contenute nel presente Allegato Tecnico sono dettate ai fini della corretta attuazione delle norme contenute nel regolamento regionale in materia di tutela delle aree di salvaguardia e sono descritte con riferimento agli articoli del regolamento. La loro mancata applicazione si configura come non rispetto delle norme regolamentari corrispondenti e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 del regolamento.

NOTE AL REGOLAMENTO

I criteri di individuazione delle zone di protezione e di rispetto e di perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 4, sono descritti nella Parte Seconda.

L'approvazione, di cui al comma 3 dell'articolo 4, da parte della Giunta Regionale, è preceduta da apposita istruttoria tecnica che verifica la rispondenza della proposta di perimetrazione alle disposizioni del regolamento e dell'allegato tecnico, nell'ambito dell'istruttoria tecnica è convocata idonea conferenza di servizi istruttoria, coordinata dal Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, a cui partecipano:

- i Servizi regionali: Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Beni culturali, Energia, Foreste ed economia montana, Geologico e sismico, Infrastrutture per la mobilità, Interventi per il territorio rurale, Inventario e bonifica siti e aree inquinate, Qualità dell'ambiente: gestione rifiuti e attività estrattive, Urbanistica e espropriazioni, Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio;
- ARPA Umbria.

Relativamente alle zone di rispetto di cui all'articolo 6 si precisa che la zona di rispetto ristretta comprende, di norma, l'area invilupata dall'isocrona dei sessanta giorni; la zona di rispetto allargata comprende l'area esterna alla zona di rispetto ristretta ed è invilupata dall'isocrona corrispondente, di norma, al tempo di sicurezza di centottanta o trecentosessantacinque giorni.

Relativamente alle attività industriali e artigianali già esistenti, in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose, di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b), dovrà essere garantita la presenza e la funzionalità di un adeguato impianto di trattamento depurativo a valle della fognatura e la medesima fognatura dovrà essere adeguatamente protetta, mantenuta in efficienza e costantemente monitorata per evitare sversamenti dalla stessa. Nel caso di pericolo di sversamento (rottura della rete, ecc.) lo scarico deve immediatamente cessare.

Il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15 deve essere in grado di verificare periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative.

PARTE SECONDA

MODALITA' DI PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

1 AVVERTENZE GENERALI

Gli elaborati relativi alle proposte di perimetrazione descritti nei successivi paragrafi, sono presentati su supporto cartaceo e magnetico e la cartografia deve essere georeferenziata e prodotta in formati leggibili su GIS o su CAD.

Nella Scheda A sono elencati nel dettaglio i contenuti degli elaborati utilizzabili come traccia di riferimento per la delimitazione delle aree di salvaguardia.

2 ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

2.1 Punti di captazione

I punti di captazione sono classificati in:

Punti di captazione di tipo A (o di importanza strategica):

quelli aventi portata prelevabile maggiore a 30 l/s o destinati a rifornire uno o più centri abitati, per una popolazione servita complessiva maggiore a 6.000 abitanti;

Punti di captazione di tipo B (o di importanza generale):

quelli aventi portata prelevabile comprese tra 10 e 30 l/s o destinati a rifornire uno o più centri abitati, per una popolazione servita complessiva compresa tra 2.000 e 6.000 abitanti;

Punti di captazione di tipo C (o di importanza locale):

quelli aventi portata prelevabile minori a 10 l/s o destinati a rifornire uno o più centri abitati, per una popolazione servita complessiva minore a 2.000 abitanti.

2.2 Pozzi

- a) La delimitazione delle zone di tutela assoluta viene effettuata in base al criterio geometrico, estensione radiale intorno al punto di captazione \geq a 10 m. Nel caso di più punti di captazione concomitanti il perimetro involuppo non deve comunque essere ad una distanza $<$ ai 10 m. Esso deve contenere tutte le opere primarie di prelievo e di adduzione.
- b) Le zone di tutela assoluta devono essere recintate, protette da fenomeni di esondazione, corredate di idonee canalizzazioni per la regimazione delle acque meteoriche e identificate mediante apposita cartellonistica.
- c) Gli elaborati minimi utili alla rappresentazione e all'allestimento delle aree di tutela consistono in:
 - I. planimetria delle opere (opera captazione, manufatti, impianti, recinzione) in scala minima 1:50 o 1:100 nel caso di campo pozzi;
 - II. particolari costruttivi in scala adeguata, in scala minima 1:50;
 - III. relazione illustrativa delle opere di captazione con allegate la descrizione del condizionamento del pozzo, la stratigrafia, indicante anche i livelli produttivi, e una sezione geologica ed idrogeologica rappresentativa dell'acquifero o della parte di esso soggetto a prelievo (la sezione geologica ed idrogeologica può corrispondere a quelle presentate per le proposte di delimitazione della zona di rispetto).
 - IV. Individuazione, elenco particelle e ubicazione su cartografia a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000 e su mappa catastale in scala 1:2.000.

Tutte le condizioni precedenti devono essere rispettate per le nuove captazioni sia di tipo A, che di tipo B che di tipo C e per le captazioni di tipo A esistenti.

Per le captazioni di tipo B e di tipo C esistenti, devono essere rispettate le condizioni di cui ai punti 2.2 - a), b), c.I) e c.II). La relazione illustrativa di cui al punto c.III) può essere sostituita da

una relazione contenente informazioni generali in merito alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche (stratigrafia, livelli produttivi, ecc.) dell'acquifero o della parte di esso soggetto a prelievo.

2.3 Sorgenti

- a) La delimitazione delle zone di tutela assoluta viene effettuata in base al criterio geometrico. Il raggio minimo dell'area di tutela non è indicato, perché dipende dal tipo e dalla forma dell'opera di presa. Si ritiene tuttavia per analogia ai pozzi di non allestire aree di tutela con perimetri a distanza minima dalle captazioni < di 10 m. Nel caso di più punti di captazione concomitanti il perimetro involuppo non deve comunque essere ad una distanza < di 10 m. Esso deve contenere tutte le opere primarie di prelievo e di adduzione.
- b) Deve essere accertata l'inesistenza del pericolo di frana e devono essere attuati i sistemi di protezione da fenomeni di frana ed erosione.
- c) Le zone di tutela assoluta devono essere recintate, protette da fenomeni di esondazione, corredate di idonee canalizzazioni per la regimazione delle acque meteoriche ed identificate mediante apposita cartellonistica.
- d) Gli elaborati minimi utili alla rappresentazione e all'allestimento delle aree di tutela consistono in:
 - I. planimetria delle opere (opera captazione, manufatti, impianti, recinzione) in scala minima 1:50 o 1:100 nel caso di più punti di captazione ravvicinati;
 - II. particolari costruttivi in scala adeguata, in scala minima 1:50;
 - III. relazione illustrativa delle opere di captazione con allegate la stratigrafia indicante anche i livelli produttivi, e una sezione geologica ed idrogeologica rappresentativa dell'acquifero o della parte di esso soggetto a prelievo (la sezione geologica ed idrogeologica può corrispondere a quelle presentate per le proposte di delimitazione della zona di rispetto).
 - IV. Individuazione, elenco particelle e ubicazione su cartografia a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000 e su mappa catastale in scala 1:2.000.

Tutte le condizioni precedenti devono essere rispettate per le nuove captazioni sia di tipo A, che di tipo B che di tipo C e per le captazioni di tipo A esistenti.

Per le captazioni di tipo B e di tipo C esistenti, devono essere rispettate le condizioni di cui ai punti a), b), c), d.I) e d.II). La relazione illustrativa di cui al punto d.III) può essere sostituita da una relazione contenente informazioni generali in merito alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche (stratigrafia, livelli produttivi, ecc.) dell'acquifero o della parte di esso soggetto a prelievo.

2.4 Acque superficiali

2.4.1 Corsi d'acqua naturali e canali artificiali

- a) La zona di tutela assoluta deve avere una estensione, ove possibile, di almeno 10 metri di raggio e deve essere adeguatamente protetta per un'area comprendente i manufatti pertinenti alla captazione.
- b) La zona di tutela assoluta deve contenere esclusivamente le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento.
- c) Gli elaborati minimi utili alla rappresentazione delle opere di captazione e delle aree di tutela assoluta sono:
 - planimetria delle opere (opera di captazione, manufatti, impianti, ecc...) e dell'estensione dell'area in scala minima 1:50;
 - particolari costruttivi in scala adeguata, in scala minima 1:50;
 - relazione illustrativa delle opere di captazione.

2.4.2 Laghi, bacini naturali e artificiali

- a) L'area interessa, ove possibile, una porzione di lago delimitata da una circonferenza di raggio \geq a 200 m con centro nell'opera di captazione e deve estendersi verso la costa più vicina, interessandone un tratto di lunghezza non inferiore a quello compreso tra gli estremi della proiezione del diametro sulla costa stessa.
- b) Date le caratteristiche peculiari dei corpi lacustri, i soggetti competenti valutano l'eventuale coincidenza tra la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto.
- c) Gli elaborati minimi utili alla rappresentazione delle opere di captazione e delle aree di tutela assoluta sono:
 - planimetria delle opere (opera di captazione, manufatti, impianti, ecc...) e dell'estensione dell'area in scala minima 1:50;
 - particolari costruttivi in scala adeguata, in scala minima 1:50;
 - relazione illustrativa delle opere di captazione.

Le condizioni di cui al precedente punto 2.3.1 e 2.3.2 devono essere rispettate in presenza di captazioni di tipo A, di tipo B, e di tipo C.

3 ZONA DI RISPETTO

3.1 Pozzi

- a) La delimitazione delle zone di rispetto viene effettuata in base al criterio geometrico, temporale, idrogeologico. Il criterio geometrico può essere utilizzato solo in via provvisoria, quello idrogeologico può essere utilizzato solo per situazioni particolarmente complesse che non permettono l'utilizzo del criterio temporale. Di norma deve essere utilizzato il criterio temporale;
 - b) L'applicazione del criterio geometrico in via provvisoria non può prevedere una estensione della zona di rispetto inferiore a 200 m dal punto di captazione;
 - c) Nel caso di acquiferi non protetti, si applica il criterio temporale con un tempo di sicurezza pari a 60 gg per la zona ristretta e pari a 180 o 365 gg. per la zona allargata considerando la velocità di filtrazione nel mezzo saturo. È data l'opportunità di impiegare un tempo di sicurezza superiore a 365 gg. nel caso di acquiferi con indici di vulnerabilità più elevati così come individuati nella carta di vulnerabilità di cui al paragrafo 4.4;
 - d) Nel caso di acquiferi protetti, individuati nella carta di vulnerabilità di cui al paragrafo 4.4, la zona di rispetto di norma coincide con la zona di tutela assoluta;
 - e) Nei sistemi carsici e fessurati possono essere individuate zone di rispetto aggiuntive.
- Per le captazioni di tipo C, previa dichiarazione di abbandono della risorsa, potrà essere utilizzato il solo criterio geometrico.

3.2 Sorgenti

Devono essere rispettate le stesse condizioni espresse per i pozzi, tenendo conto di quanto segue:

- la delimitazione provvisoria pari ad almeno 200 m, salvo casi particolari, è estesa solo a monte del punto di emergenza;
- quando il punto di emergenza e di captazione non coincidono sarà cura inserire il tratto adduttivo entro l'area di tutela assoluta.

Le condizioni di cui al precedente punto 3.2 devono essere applicate in presenza di captazioni di tipo A, di tipo B e di tipo C.

3.3 Acque superficiali

3.3.1 Corsi d'acqua naturali e canali artificiali

- a) La zona di rispetto è costituita da un'area circostante la zona di tutela assoluta che si sviluppa a monte dell'opera di presa interessante il corso d'acqua e le relative sponde.
- b) L'estensione longitudinale deve essere, ove possibile, non inferiore a 200 m.

- c) L'ampiezza laterale dell'area, rispetto all'asta del corso d'acqua, sarà valutata in relazione alle condizioni di pericolo di inquinamento, tenendo particolare conto dell'uso delle aree, nonché del rapporto acque superficiali-acque sotterranee.

3.3.2 Laghi, bacini naturali e artificiali

- a) Date le caratteristiche peculiari dei corpi lacustri la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, i soggetti competenti valutano l'eventuale coincidenza delle due aree.
- b) Vale, pertanto, quanto riportato ai punti 2.3.2 e 3.6.

3.4 Criteri tecnici per l'individuazione della Zona di rispetto dei punti di captazione di tipo A e B

Per le captazioni di tipo A il tempo di sicurezza per l'individuazione della fascia allargata non deve essere inferiore a 365 gg.

Per le captazioni di tipo B il tempo di sicurezza per l'individuazione della fascia allargata non deve essere inferiore a 180 gg. Nel caso di acquiferi a vulnerabilità elevata o molto elevata il tempo di sicurezza non deve essere inferiore a 365gg.

L'individuazione delle zone di rispetto nel caso di pozzi e sorgenti è effettuata attraverso gli studi e la predisposizione degli elaborati di seguito elencati:

- **Cartografia idrogeologica** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000, per un raggio non inferiore a 2 Km e comunque entro una fascia di ampiezza non inferiore al tempo di sicurezza di 365 gg per i punti di captazione di tipo A e 180 gg. per i punti di captazione di tipo B, derivata da carte geologiche redatte a scala 1:10.000 o superiore;
- **Geometria e tipologia dell'acquifero** descritta e corredata di schemi grafici;
- **Sezioni geologiche e idrogeologiche** alla medesima scala della cartografia idrogeologica, passanti per i punti di captazione, in numero sufficiente a rappresentare completamente la geometria e le caratteristiche dell'acquifero;
- **Ricostruzione piezometrica** in fase statica e dinamica ed eventuale simulazione modellistica con rappresentazione dei reticoli di flusso;
- **Individuazione dei parametri idrogeologici e idrodinamici** (tra cui almeno: conducibilità idraulica, trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, porosità efficace, fattore di fuga, portata d'esercizio e raggio di influenza) attraverso l'acquisizione di dati sperimentali anche esistenti, purché dedotti da studi eseguiti specificatamente sui punti di captazione e su piezometri al loro intorno;
- **Definizione del perimetro di rispetto per i pozzi** con l'utilizzo di metodi comunemente utilizzati e riportati in letteratura per le varie tipologie di falda tra cui le seguenti:
 - a. falda freatica orizzontale
 - b. falda freatica inclinata
 - c. falda artesianiana
 - d. falda semiartesianiana
 - e. falda limitata
 - f. falda in rocce fessurate e fratturate
- **Definizione del perimetro di rispetto per sorgenti** con l'utilizzo di metodi comunemente utilizzati e riportati in letteratura tra i quali quello basato sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale delle sorgenti;
- **Individuazione, elenco particelle e ubicazione su cartografia** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000 e su mappa catastale in scala 1:2.000 per elementi catastali non frazionati, **delle aree di rispetto ristretta ed allargata** secondo le seguenti modalità:
 - per dimensioni delle particelle catastali minori o uguali a 10.000 mq non si ammettono frazionamenti;

- per dimensioni delle particelle maggiori di 10.000 mq il frazionamento può essere ammesso a condizione che la particella sia interessata dalla perimetrazione per una superficie inferiore al 50%;
 - i limiti della zona sono fatti coincidere per eccesso (quindi a favore della sicurezza) con gli elementi antropici o naturali riportati in carta;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000, e su mappa catastale in scala 1:2.000, dei “**centri di pericolo**”, elencati come da art.94 del Decreto.

Congiuntamente alla carta di individuazione della zona di rispetto deve essere redatta una relazione che descriva gli elementi da considerare, in relazione alla loro esistenza reale o programmata, indicati all'Allegato 3, titolo I, punto 7 delle linee guida dell'Accordo del 12/12/2002 e di seguito riportati:

a. per quanto riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione:

- I. la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche;*
- II. la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee;*

b. per quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere le infrastrutture di servizio:

- I. le modalità di realizzazione delle reti di drenaggio superficiale;*
- II. le modalità di controllo della vegetazione infestante;*
- III. le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio;*
- IV. le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere annesse;*
- V. le captazioni di acque affluenti ad opere in sottterraneo, per quanto attiene alla loro eventuale utilizzazione a scopo potabile;*

c. per quanto riguarda le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione:

- I. la capacità protettiva dei suoli in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche;*
- II. le colture compatibili;*
- III. le tecniche agronomiche;*
- IV. la vulnerabilità dell'acquifero ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari di cui agli articoli 19 e 20 e all'allegato 7 del decreto legislativo n. 152/99;*
- V. e aree dove è già presente una contaminazione delle acque.*

Tutti gli studi effettuati nel rispetto dei contenuti dell'Accordo del 12/12/2002 per la delimitazione delle aree di rispetto devono essere adeguatamente descritti, nei procedimenti e nei risultati, in un'apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi. La stessa monografia contiene un piano di interventi per la gestione e la protezione statica e dinamica, come descritta nell'Accordo del 12/12/2002, che si intendono praticare nella zona. Ai sensi del Titolo II, comma 5 dell'Allegato 2 dell'Accordo del 12/12/2002, “*nella definizione degli interventi di protezione statica e dinamica sono previsti un piano di approvvigionamento idrico alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica*”.

L'uso del metodo idrogeologico è consentito solo in casi di particolare complessità riconosciuti dalle strutture tecniche dell'Amministrazione Regionale.

3.5 Criteri tecnici per l'individuazione della Zona di rispetto dei punti di captazione di tipo C

Per le captazioni di tipo C il tempo di sicurezza per l'individuazione della fascia allargata può essere assunto pari a 180 gg o 365 gg, considerando il rischio di contaminazione della risorsa.

L'individuazione delle zone di rispetto è effettuata attraverso gli studi e la predisposizione degli elaborati di seguito elencati:

- **Cartografia idrogeologica** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000, per un raggio non inferiore a 1 Km. e comunque entro una fascia di ampiezza non inferiore al tempo di sicurezza;
- **Geometria e tipologia dell'acquifero** descritta e corredata di schemi grafici;
- **Almeno una sezione idrogeologica** alla medesima scala della cartografia idrogeologica, passante per i punti di captazione;
- **Individuazione dei parametri idrogeologici e idrodinamici** o attraverso l'acquisizione di dati sperimentali anche esistenti, o deducibili dal confronto con situazioni idrogeologiche similari o anche da letteratura specifica;
- **Definizione del perimetro di rispetto** con l'utilizzo dei metodi ritenuti più opportuni e riportati in letteratura;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000 e su mappa catastale in scala 1:2.000 per elementi catastali non frazionati, **delle aree di rispetto ristretta ed allargata** secondo le seguenti modalità:
 - per dimensioni delle particelle catastali minori o uguali a 10.000 mq non si ammettono frazionamenti
 - per dimensioni delle particelle maggiori di 10.000 mq il frazionamento può essere ammesso a condizione che la particella sia interessata dalla perimetrazione per una superficie inferiore al 50%
 - i limiti della zona sono fatti coincidere per eccesso (quindi a favore della sicurezza) con gli elementi antropici o naturali riportati in carta;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000, e su mappa catastale in scala 1:2.000, dei "**centri di pericolo**", elencati come da art.94 del Decreto.

Tutti gli studi effettuati nel rispetto dei contenuti dell'Accordo del 12/12/2002 per la delimitazione delle aree di rispetto devono essere adeguatamente descritti, nei procedimenti e nei risultati, in un'apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi.

3.6 Criteri tecnici per l'individuazione della Zona di rispetto dei punti di captazione in acque superficiali

L'individuazione delle zone di rispetto è effettuata attraverso gli studi e la predisposizione degli elaborati di seguito elencati:

- **Cartografia geologica e geomorfologica** del bacino scolante a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000, per un raggio \geq a 2 Km. dal punto di prelievo e comunque per una fascia di ampiezza non inferiore al tempo di sicurezza nell'eventuale parte emersa del territorio;
- **Cartografia idrogeologica** del bacino scolante a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000, per un raggio \geq a 2 Km. e comunque entro una fascia di ampiezza non inferiore al tempo di sicurezza nell'eventuale parte emersa del territorio;
- **Definizione del perimetro di rispetto** con l'utilizzo di metodi comunemente utilizzati e riportati in letteratura per le varie tipologie di falda eventualmente connesse nonché, nel caso di corsi d'acqua e canali artificiali, tenendo conto della portata del corpo idrico, delle derivazioni e degli apporti idrici;
- **Relazione idraulica** contenente valutazioni di idrodinamica fluviale e di stabilità delle sponde al contorno dei punti di captazione;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000 e su mappa catastale in scala 1:2.000 per elementi catastali non frazionati, **delle aree di rispetto** secondo le seguenti modalità:
 - per dimensioni delle particelle catastali minori o uguali a 10.000 mq non si ammettono frazionamenti
 - per dimensioni delle particelle maggiori di 10.000 mq il frazionamento può essere ammesso

a condizione che la particella sia interessata dalla perimetrazione per una superficie inferiore al 50%

- i limiti della zona sono fatti coincidere per eccesso (quindi a favore della sicurezza) con gli elementi antropici o naturali riportati in carta;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:5.000 o, qualora non disponibile, a scala 1:10.000, e su mappa catastale in scala 1:2.000, dei “**centri di pericolo**”, elencati come da art. 94 del Decreto.

Qualora siano presenti acquiferi connessi alle acque superficiali interessate alla captazione, deve essere prevista anche:

- **Geometria e tipologia degli acquiferi** connessi descritta e corredata di schemi grafici;
- **Almeno una sezione idrogeologica** alla medesima scala della cartografia idrogeologica, passante per i punti di captazione;
- **Individuazione dei parametri idrogeologici e idrodinamici** degli eventuali acquiferi connessi o attraverso l’acquisizione di dati sperimentali anche esistenti, o deducibili dal confronto con situazioni idrogeologiche similari.

L'individuazione della zona di rispetto è associata ad un piano di protezione dinamica che deve contenere un sistema di allarme nel caso di inquinamenti delle acque superficiali.

Tutti gli studi effettuati, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo del 12/12/2002 per la delimitazione delle aree di rispetto, devono essere adeguatamente descritti, nei procedimenti e nei risultati, in un'apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi.

4 ZONA DI PROTEZIONE

4.1 Pozzi

La delimitazione delle aree di protezione deve essere effettuata in base al criterio idrogeologico, attraverso studi idrogeologici, idrochimici e idrologici sul bacino idrogeologico. Deve tenere conto della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento ed evidenziare le zone di ricarica, distinguendole, quando possibile, da quelle di deflusso.

4.2 Sorgenti

La delimitazione delle zone di protezione viene effettuata in base al criterio idrogeologico. E' individuata attraverso studi idrogeologici, idrochimici e idrologici sulle aree di alimentazione. Evidenzia le zone di ricarica e le distingue, quando possibile, da quelle di deflusso.

4.3 Acque superficiali

4.3.1 Corsi d'acqua naturali e canali artificiali

- a) La zona di protezione è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa.
- b) Nelle zone di protezione possono essere previsti sistemi di monitoraggio ed allarme per segnalare tempestivamente variazioni delle caratteristiche fisico-chimiche del corpo idrico superficiale.

4.3.2 Laghi, bacini naturali e artificiali

- a) La zona di protezione è finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei corpi idrici del bacino a monte della presa.
 - b) Per la zona di protezione valgono le considerazioni fatte per i corsi d'acqua.
- Le condizioni di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3, devono essere rispettate in presenza di captazioni di tipo A e di tipo B.

Per le captazioni di tipo C, previa dichiarazione di abbandono della risorsa, può essere omessa l’individuazione delle zone di protezione.

4.4 Criteri tecnici per l'individuazione della Zona di protezione dei punti di captazione di tipo A e B

La delimitazione delle aree di protezione viene effettuata in base al criterio idrogeologico. E' individuata attraverso studi idrogeologici, idrochimici e idrologici sul bacino idrogeologico. Tiene conto della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. Evidenzia le zone di ricarica e le distingue, quando possibile, da quelle di deflusso.

L'individuazione delle zone di protezione è effettuata attraverso gli studi e la predisposizione degli elaborati di seguito elencati:

- **Cartografia idrogeologica** del bacino idrogeologico o di una parte significativa di esso a scala 1:25.000 o compatibile con l'ampiezza della zona di protezione;
- **Geometria e tipologia dell'acquifero** descritta e corredata di schemi grafici;
- **Sezioni geologiche e idrogeologiche** alla medesima scala della cartografia idrogeologica, passanti per i punti di captazione, in numero sufficiente a rappresentare completamente la geometria e le caratteristiche dell'acquifero;
- **Ricostruzione piezometrica** da dati sperimentali ed eventuale simulazione modellistica con rappresentazione dei reticoli di flusso e verifica delle relazioni con le acque superficiali;
- **Caratterizzazione idrodinamica dell'acquifero**, attraverso l'acquisizione di dati sperimentali o deducibili dal confronto con situazioni idrogeologiche similari o anche da letteratura specifica;
- **Caratterizzazione idrochimica e qualità della risorsa** anche in relazione alle condizioni di infiltrazione profonda e ad eventuali arricchimenti naturali;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:25.000 delle **aree di protezione** o compatibile con l'ampiezza della zona di protezione; i limiti della zona sono fatti coincidere per eccesso (quindi a favore della sicurezza) con gli elementi antropici o naturali riportati in carta;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:25.000 di elementi relativi alla presenza, all'interno delle aree perimetrate, di "**insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici**" ai sensi dell'art.94 del Decreto e dei vincoli esistenti;
- **Rappresentazione cartografica della vulnerabilità intrinseca** in scala 1:25.000 o compatibile con l'ampiezza della zona di protezione, dedotta dall'applicazione di metodi parametrici quali DRASTIC-SINTACS, per la definizione dell'indice di vulnerabilità;
- **Rappresentazione cartografica del bacino idrogeologico** in scala 1:25.000 o compatibile con l'ampiezza della zona di protezione corredata da una stima del bilancio idrogeologico della risorsa.

Tutti gli studi effettuati nel rispetto dei contenuti dell'Accordo del 12/12/2002 per la delimitazione delle aree di protezione devono essere adeguatamente descritti, nei procedimenti e nei risultati, in un'apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi. La stessa monografia deve contenere una proposta di piano di interventi per la gestione e la protezione statica e dinamica, come descritta nell'Accordo del 12/12/2002, che si intendono praticare nella zona. Ai sensi del Titolo II, comma 5 dell'Allegato 2 dell'Accordo del 12/12/2002, "*nella definizione degli interventi di protezione statica e dinamica sono previsti un piano di approvvigionamento idrico alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica*".

La severità dei vincoli è rapportata all'importanza della captazione e alla presenza di elementi critici.

4.5 Criteri tecnici per l'individuazione della Zona di protezione dei punti di captazione di tipo C

L'individuazione delle zone di protezione è effettuata attraverso gli studi e la predisposizione degli elaborati di seguito elencati:

- **Cartografia idrogeologica** dell'area di protezione e di un suo intorno significativo a scala 1:25.000 o compatibile con l'ampiezza della zona di protezione;
- **Geometria e tipologia dell'acquifero** descritta e corredata di schemi grafici;
- **Almeno una sezione idrogeologica** alla medesima scala della cartografia idrogeologica, passante per i punti di captazione;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:25.000 o compatibile con l'ampiezza della zona di protezione delle **aree di protezione**; i limiti della zona sono fatti coincidere per eccesso (quindi a favore della sicurezza) con gli elementi antropici o naturali riportati in carta;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:25.000 o compatibile con l'ampiezza della zona di protezione di elementi relativi alla presenza, all'interno delle aree perimetrate, di **"insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici"** ai sensi dell'art.94 del Decreto e dei vincoli esistenti;

Tutti gli studi effettuati nel rispetto dei contenuti dell'Accordo del 12/12/2002 per la delimitazione delle aree di protezione devono essere adeguatamente descritti, nei procedimenti e nei risultati, in un'apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi.

4.6 Criteri tecnici per l'individuazione della Zona di protezione dei punti di captazione in acque superficiali

La delimitazione delle aree di protezione viene effettuata in base ai contenuti dei punti 3 e 4 dell'allegato 5 dell'Accordo del 12/12/2002, come di seguito riportato:

"3. *La delimitazione delle aree di salvaguardia è conseguente alla realizzazione degli studi di cui all'allegato 2, Titolo II, punto 7*" così definiti:

" *Per le acque superficiali gli studi sono volti alla definizione, all'interno del bacino idrografico di pertinenza e con maggiore dettaglio nelle immediate vicinanze dell'opera di presa, dei seguenti elementi, che sono altresì finalizzati alla valutazione degli effetti della disponibilità della risorsa alla captazione. In particolare si considerano i seguenti elementi:*

- a) *le caratteristiche geomorfologiche;*
- b) *la morfometria del corpo idrico e le portate alle sezioni significative;*
- c) *la struttura geologica ed idrogeologica;*
- d) *le caratteristiche pedo-agronomiche;*
- e) *la climatologia e l'idrologia;*
- f) *i processi geomorfici con particolare riferimento all'erosione e al trasporto solido;*
- g) *le caratteristiche qualitative delle acque (parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici e biologici, connessi a processi naturali o antropici);*
- h) *le derivazioni e gli apporti idrici;*
- i) *l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo così come definiti all'allegato 1, lettera e;*
- j) *i vincoli naturalistici e paesaggistici;*
- k) *le sistemazioni idraulico-forestali."*

"4. *Gli studi relativi alla delimitazione delle aree di salvaguardia devono estendersi per un'area congrua in relazione al mantenimento della qualità dell'acqua captata, che consideri il rapporto tra la portata derivata e il volume o la portata del corpo idrico superficiale."*

L'individuazione delle zone di protezione è effettuata attraverso gli studi di cui sopra e la predisposizione degli elaborati di seguito elencati:

- **Cartografia geologica e geomorfologica** a scala 1:25.000 o inferiore per bacini vasti;
- **Cartografia idrogeologica** dei territori interessati dagli acquiferi connessi a scala 1:25.000, o inferiore per bacini vasti, **dell'area di protezione** e di un suo intorno significativo;
- **Carta dell'idrografia del bacino imbrifero scolante** a scala 1:25.000, o inferiore per bacini vasti;

- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:25.000 delle aree di protezione; i limiti della zona sono fatti coincidere per eccesso (quindi a favore della sicurezza) con gli elementi antropici o naturali riportati in carta;
- **Individuazione e ubicazione su cartografia** a scala 1:25.000 di elementi relativi alla presenza, all'interno delle aree perimetrate, di “**insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici**” ai sensi dell'art.94 del Decreto e dei vincoli esistenti;

Qualora siano presenti acquiferi connessi alle acque superficiali interessate alla captazione, dovrà essere prevista anche:

- **Geometria e tipologia degli acquiferi** connessi o di una parte degli stessi, nel caso di bacino idrogeologico vasto, descritta e corredata di schemi grafici;
- **Sezioni geologiche e idrogeologiche** alla medesima scala della cartografia idrogeologica, passanti per i punti di captazione, in numero sufficiente a rappresentare la geometria e le caratteristiche degli acquiferi connessi;
- **Ricostruzione piezometrica** mirata a rappresentare gli scambi con le acque superficiali.

Tutti gli studi effettuati nel rispetto dei contenuti dell'Accordo del 12/12/2002 per la delimitazione delle aree di protezione devono essere adeguatamente descritti, nei procedimenti e nei risultati, in un'apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi riferiti agli argomenti di cui al citato punto 7, del titolo II, delle linee guida del 12/12/2002. La stessa monografia deve contenere la proposta di un piano di interventi per la gestione e la protezione statica e, qualora possibile, dinamica, come descritta nell'Accordo del 12/12/2002, che si intendono praticare nella zona. Ai sensi del Titolo II, comma 5 dell'Allegato 2 dell'Accordo del 12/12/2002, “*nella definizione degli interventi di protezione statica e dinamica sono previsti un piano di approvvigionamento idrico alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica*”.

La severità dei vincoli è rapportata all'importanza della captazione e alla presenza di elementi critici.

4.7 Aree di ricarica della falda, emergenze naturali ed artificiali, Zone di riserva per i punti di captazione di tipo A e B

Sono individuate con i criteri di cui ai punti 2 e 3, della lettera C, dell'allegato 3, all'Accordo del 12/12/2002, congiuntamente alle zone di protezione e descritte in apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi.

Tutti gli studi effettuati devono essere adeguatamente descritti, nei procedimenti e nei risultati, in un'apposita monografia corredata di carte e di diagrammi illustrativi. La stessa monografia deve contenere un piano di interventi per la gestione e la protezione statica e dinamica, come descritta nell'Accordo del 12/12/2002, che si intendono praticare nella zona. Ai sensi del Titolo II, comma 5 dell'Allegato 2 dell'Accordo del 12/12/2002, “*nella definizione degli interventi di protezione statica e dinamica sono previsti un piano di approvvigionamento idrico alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica*”.

PARTE TERZA

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO (Protezione dinamica)

1. Finalità della protezione dinamica

Il controllo della qualità delle acque mediante una rete di sorveglianza è un sistema indispensabile per la salvaguardia della risorsa captata. La funzione dei punti di monitoraggio è quella di riuscire ad intercettare il flusso idrico sotterraneo inquinato prima che possa raggiungere le opere di presa nel tempo di sicurezza prefissato. Tali sistemi di monitoraggio (Protezione Dinamica) sono inoltre indispensabili per seguire le evoluzioni delle attività presenti sul territorio e la continua implementazione delle conoscenze idrogeologiche, idrologiche, pedologiche, idrochimiche, etc.

2. Criteri della protezione dinamica

Naturalmente i siti su cui effettuare gli accertamenti, la frequenza dei campionamenti e la natura dei parametri da ricercare saranno primariamente dimensionati in funzione della presenza di accertati o potenziali poli inquinanti, della densità e importanza dei centri di pericolo censiti, dell'importanza del prelievo, della qualità della risorsa, dell'efficienza delle zone di rispetto e degli Enti di controllo.

3. Caratteristiche dei punti della rete:

Le caratteristiche a cui devono rispondere i piezometri e/o i pozzi sono:

- accessibilità: il punto di controllo deve essere facilmente raggiungibile e, preferibilmente, allacciato alla rete elettrica ed il campionamento deve poter essere effettuato rapidamente;
- riproducibilità: il punto di controllo e le opere annesse non devono influenzare la qualità delle acque campionate; devono essere perciò evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri chimici e microbiologici;
- significatività: il punto di controllo deve rappresentare le caratteristiche dell'acquifero da cui attinge.

Per quanto attiene le acque sotterranee, in generale il sistema dei controlli viene basato su una rete di monitoraggio costituita da pozzi già esistenti nel territorio circostante che presentino requisiti adatti ovvero, come più spesso accade, da piezometri da perforare appositamente.

Per ciascun piezometro/pozzo scelto dovrebbe esserne individuato uno alternativo con le stesse caratteristiche, che possa sostituire, se necessario, quello campione in modo da non lasciare scoperta nessuna area di possibile passaggio di un eventuale plume inquinante.

La rete di pozzi deve essere periodicamente sottoposta a revisione in ragione delle variazioni che possono intervenire su:

- caratteristiche dei centri di pericolo presenti nella zona di rispetto che modifichino il rischio di inquinamento;
- caratteristiche dell'andamento della superficie piezometrica in quanto a condizioni statiche e dinamiche;
- deterioramento subito dai pozzi stessi;
- abbandono dei pozzi da parte dei proprietari;
- chiusura di attività produttive i cui pozzi fanno parte della rete.

Il metodo può anche essere adottato per prevedere la distanza alla quale un centro di pericolo può far risentire in modo significativo i suoi effetti in corrispondenza dei punti di captazione di acque; esso pertanto può essere utilizzato anche per stabilire zone di sicurezza intorno ai siti individuati come pericolosi.

Per un'ottimale scelta della frequenza di campionamento, si ritiene indispensabile che la rete della protezione dinamica risponda alle seguenti caratteristiche:

- i punti di monitoraggio devono necessariamente presidiare sia l'isocrona di 365 gg., sia quella dei 60 gg.,
- il posizionamento di punti di monitoraggio intermedi tra le isocrone suddette potrà rivelarsi particolarmente utile nella gestione del monitoraggio qualora venisse riscontrata contaminazione (al limite della possibilità di utilizzo di tali punti come pozzi barriera alla propagazione del plume di contaminazione verso la captazione);
- il riscontro di contaminazione in corrispondenza dell'isocrona più esterna al perimetro rende da un lato necessaria l'intensificazione della frequenza di campionamento, dall'altro la restrizione dello spettro degli analiti da ricercare che potranno essere limitati a quelli specifici.

4. Selezione degli analiti ed elaborazione del piano di campionamento

Criteri di selezione degli analiti

Mentre sulle captazioni si effettuano di norma test di potabilità, sui punti di controllo debbono essere determinati i parametri indicatori di uno stato di contaminazione. Ne consegue che la scelta degli analiti da ricercare deve considerare una molteplicità di fattori:

- la tipologia di sostanze connesse alla gestione dei centri di pericolo censiti;
- segnalazioni, attuali o pregresse, dalla rete di monitoraggio regionale o da campagne di studio specifiche;
- set statistico di sostanze inquinanti derivanti da sversamenti accidentali non correlate ai centri di pericolo censiti;
- stato qualitativo dell'acquifero o della porzione di esso da cui attinge la captazione.

Possono essere scelti dei parametri macrodescrittori solo qualora si abbia la certezza della loro risposta ad un set di sostanze preciso e non utilizzare macrodescrittori la cui interpretazione possa essere ambigua e/o generica (nel senso dell'aspecificità e della scarsa o iper sensibilità). L'utilità del metodo del parametro indice è infatti fortemente limitata dalla conoscenza delle caratteristiche idrogeochimiche di un acquifero o porzione di esso.

5. Procedure di campionamento

Una volta scelta la rete di monitoraggio e gli analiti da ricercare, sulla base della frequenza di campionamento è possibile pianificare l'intero processo che si conclude con le determinazioni analitiche sul campione. La corretta selezione delle modalità tecniche e dei materiali adatti al campionamento, nonché quelle del condizionamento e delle condizioni di conservazione (stoccaggio) del campione, è essenziale per il successo delle indagini sulle acque sotterranee in quanto escludono la possibilità di produzione di errori fondamentali nel programma di monitoraggio, determinando ritardi in termini di tempo e un notevole aggravio dei costi.

Tali aspetti di carattere generale suggeriscono quindi la necessità di operare una particolare attenzione nelle fasi di campionamento per ottenere campioni inalterati. L'obiettivo in questione può essere raggiunto valutando preliminarmente il campionamento con i vari metodi, richiamati, descritti ed analizzati in ordine ai loro limiti e vantaggi applicativi nei manuali Unichim. Tale approccio consentirà di valutare l'effetto della procedura di campionamento sulla qualità del risultato. In tal senso occorre specificare che tecniche ritenute tradizionali non sempre sono corrette, in quanto la "tradizione" e il "buon senso" quasi mai suppliscono al "metodo". In particolare, per l'essenzialità della corretta esecuzione dello spurgo dei pozzi /piezometri nella fase preliminare al campionamento, tutti i punti dovranno essere dotati di impianto fisso di pompaggio regolarmente funzionante (allacciato alla rete elettrica), rubinetto in testa alla colonna di mandata e tubo piezometrico.

6. Frequenza di campionamento

La frequenza di campionamento è scandita dalla definizione dei tempi di sicurezza imposti ai perimetri delle zone di rispetto, per pozzi e sorgenti. Un approccio razionale alla scelta

consiste in primo luogo nel valutare il tipo di fonti potenziali di inquinamento in rapporto ai centri di pericolo e verificare la possibilità di: una perdita accidentale, una perdita intermittente, o una continua. Si dovrebbero allora considerare le caratteristiche dei plume di contaminazione correlati alla tipologia della sorgente per determinare la frequenza di campionamento minima che consideri la distanza sorgente–bersaglio della contaminazione lungo le direttrici di flusso delle acque sotterranee e la velocità del deflusso sotterraneo. Ne consegue che la frequenza di campionamento di ogni rete di protezione dinamica deve essere verificata per ciascun caso.

Rimane valido tuttavia, come criterio generale, che la frequenza di campionamento minima sia inversamente correlata alla distanza, rispetto al campo di flusso, dei pozzi/piezometri spia dalla captazione.

7. Modalità e disciplinare per il trasferimento dei dati

I dati di monitoraggio della protezione dinamica implementano i dati relativi al monitoraggio effettuato ai sensi del D.Lgs. 30/09. A tal fine il Gestore SII, ai sensi dell'art.16, comma 3, del Regolamento, provvede all'inserimento dei dati attraverso il sistema informativo operante presso ARPA Umbria. Le modalità di implementazione e di funzionamento del sistema informativo sono concordate tra Arpa e Gestore SII con apposita convenzione.

PARTE QUARTA

PIANO DI INTERVENTO PER I CASI DI INQUINAMENTO DELLA RISORSA IDRICA (PIRI)

La disciplina della protezione statica e dinamica conduce alla predisposizione di un piano di allarme e di soccorso, finalizzato alla messa in opera di dispositivi d'intervento nel caso venga a determinarsi uno stato di emergenza idrica. Le cause di emergenza idrica possono essere genericamente catalogate in due gruppi principali:

- **emergenza quantitativa**, l'insorgenza di condizioni di carenza di risorsa idrica determinate da condizioni meteorologiche siccitose, annuali o pluriennali, per le quali l'acquifero risulta "sovrasfruttato";
- **emergenza qualitativa**, l'ingresso nel sistema suolo-sottosuolo di sostanze inquinanti che, a causa del deflusso sotterraneo naturale o indotto dal regime dei prelievi, possono contaminare le risorse captate destinate al consumo umano.

La gestione delle emergenze deve essere preventivamente affrontata da parte del Gestore formalizzando, per ciascuna captazione o gruppo di captazioni, un Piano di Intervento che, nel caso di emergenza derivante da inquinamento della risorsa idrica, contiene le misure da attuare, in caso di degrado qualitativo reale o potenziale delle risorse captate.

Schema tipo per il Piano di Intervento per i casi di inquinamento della risorsa idrica

a. Ambito generale di adozione

- predisposizione di interventi volti alla distribuzione di risorse qualitativamente idonee;
- salvaguardia dell'ambiente idrico sotterraneo nei confronti dello sviluppo della propagazione del plume contaminante.

b. Ambito specifico di adozione

- predisposizione di interventi a seguito di motivi di superamento della soglia di attenzione (stato di allerta) assicurata dalla protezione dinamica;
- riscontro di motivi di allerta segnalati da parte della rete di protezione dinamica, dalla Rete Regionale di Monitoraggio delle acque sotterranee (RRM), segnalazioni di sversamento (denunce, autodenunce, ecc) di sostanze inquinanti sul terreno e/o su corpi idrici superficiali che alimentano l'acquifero nella Zona di rispetto e in quella immediatamente esterna.

c. Misure generiche in funzione del motivo di allerta

<i>motivo di allerta</i>	<i>misure</i>
Riscontro di inquinante sulla rete di Protezione Dinamica	1- ricerca di analiti specifici; 2- intensificazione della frequenza di campionamento; 3- se sono caratterizzati i meccanismi di attenuazione del carico inquinante, ovvero i seguenti elementi che definiscono la " capacità di assimilazione ", si può decidere se ricorrere o meno al Piano di Adozione di Misure: A. diluizione-dispersione della massa inquinante B. abbassamento del livello piezometrico indotto dal pompaggio C. tempo di compimento del percorso sorgente-bersaglio D. limiti del flusso idrico sotterraneo; 4- se la " capacità di assimilazione " non è definita, si ricorre al Piano di Adozione di Misure.

<p>Sversamento di inquinante nella Z.R.</p>	<p>1- ricerca di analiti specifici; 2- intensificazione della frequenza di campionamento; 3- se sono caratterizzati i meccanismi di attenuazione del carico inquinante, ovvero i seguenti elementi che definiscono la “capacità di assimilazione”, si può decidere se ricorrere o meno al Piano di Adozione di Misure :</p> <p>A. diluizione-dispersione della massa inquinante; B. abbassamento del livello piezometrico indotto dal pompaggio; C. tempo di compimento del percorso sorgente-bersaglio; D. limiti del flusso idrico sotterraneo; E. potere autodepurante del sistema suolo-non saturo.</p> <p>4- se la “capacità di assimilazione” non è definita, si ricorre al Piano di Adozione di Misure .</p>
<p>Segnalazione presenza inquinanti da R.R.M., ecc..</p>	<p>1- ricerca di analiti specifici; 2- intensificazione della frequenza di campionamento.</p>

SCHEDA A

Indicazioni sulle modalità di compilazione della documentazione tecnica

L'intera documentazione può essere articolata in due relazioni tecniche principali a firma di geologo abilitato (la Relazione geologica e la Relazione idrogeologica) e in una **Relazione di sintesi**, denominata "proposta delle aree di salvaguardia", nella quale viene anche operato un confronto tra il quadro degli aspetti amministrativi e normativi vigenti sul territorio e le integrazioni che verrebbero apportate dall'adozione di questa proposta.

La **Relazione geologica** può essere suddivisa in tre parti:

parte I – Inquadramento geologico e idrogeologico a scala regionale, dove viene esposto il quadro delle conoscenze attuali relative all'identificazione del bacino idrogeologico che alimenta la sorgente;

parte II – Analisi geologica di dettaglio, fondata sulle risultanze dei rilevamenti geologici e geomorfologici appositamente realizzati in un ambito significativo circostante la zona di emergenza delle risorse idriche e l'opera di presa;

parte III – Analisi dei vincoli ambientali e territoriali esistenti in cui vengono considerati i Piani Regolatori comunali, il Piano Territoriale Paesistico e quanto altro esistente nello specifico.

La **Relazione idrogeologica** è articolata in più parti, la prima delle quali relativa al contesto idrogeologico generale e di dettaglio, mentre le altre esaminano gli aspetti idrochimici delle acque superficiali e di falda, l'uso del suolo e la pedologia, gli aspetti antropici e l'analisi di vulnerabilità per concludere con la parte che riguarda l'identificazione dell'area di protezione e la perimetrazione delle zone di rispetto e tutela assoluta.

In particolare:

I parte – contesto idrogeologico, nel quale viene criticamente riesaminata la documentazione edita, con una valutazione dell'estensione del bacino di alimentazione e della dimensione delle risorse idriche disponibili per settori idrogeologici, nonché la definizione della circolazione idrica nell'area di captazione.

II parte – idrochimica delle acque dei circuiti individuati nel bacino idrogeologico, correlazione del chimismo con altre emergenze importanti dello stesso settore idrogeologico o di settori contigui, valutazione delle condizioni chimiche principali delle acque nel tempo.

III parte – contesto uso del suolo e pedologia, con la mappatura dell'uso del suolo estensivo ed intensivo e indicazioni sui caratteri pedologici presenti.

IV parte – scenario antropico relativo agli insediamenti urbani, alle attività agrozootecniche, a quelli artigianali-industriali e alla strutturazione del sistema di smaltimento dei reflui fognari urbani.

V parte – analisi di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.

VI parte – analisi idrogeologica di dettaglio nell'area di captazione, finalizzata alla definizione delle aree di salvaguardia.

La documentazione cartografica a corredo delle relazioni di cui sopra, comprende elaborati specifici, ed è raccomandata una fornitura anche in versione informatizzata in ambiente GIS.

Nello schema Allegato si riportano i dettagli tecnici specifici che possono essere analizzati e sviluppati nelle relazioni e cartografie.

STRUTTURA ED ATTIVITA' PREVISTE PER LE RELAZIONI

DOCUMENTO	Argomenti contenuti	Specifiche degli argomenti	Notizie riportate	Cartografia e scala di indagine
1. RELAZIONE GEOLOGICA	1. Inquadramento geologico e idrogeologico regionale 2. Geologia di dettaglio (raggio minimo di 2km)	quadro di sintesi delle conoscenze dell'area, fonti bibliografiche consultate Rilevamento geologico, con eventuali indagini geognostiche	<ul style="list-style-type: none"> ● Geologia stratigrafica ● Assetto tettonico e strutturale ● Idrogeologia <ul style="list-style-type: none"> ● Sequenza stratigrafica ● Assetto geologico-strutturale di dettaglio con indicati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Giaciture ✓ Strutture e discontinuita tettoniche ✓ Aree ad intensa fraturazione 	Da 1:100.000 a 1:25.000, con ubicazione area di captazione <ul style="list-style-type: none"> ● Carta geologica in scala 1:10.000 su CTR ● Carta geologica di dettaglio del punto di captazione con le indicazioni rilevate e le tracce di sezione
3. Sezioni Geologiche	Ubicate in maniera adeguata lungo diverse direzioni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assetto geologico-stratigrafico-strutturale ✓ Assetto geomorfologico Devono riportare le eventuali indagini eseguite, la direzione e le scale verticale ed orizzontale	Stesse scale di cui sopra o di maggior dettaglio Quando possibile deve essere realizzato lo schema strutturale tridimensionale	
4. Geomorfologia	Descrizione delle morfologie presenti, possibilmente anche con ausilio di fotointerpretazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Geomorfologia dell'area con i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bacino e reticolo idrografico ✓ Ruscellamento superficiale ✓ zone alluvionabili ed aree di espansione ✓ aree soggette a ristagno d'acqua ✓ aree di frana attiva e latente, calanchi ✓ aree con processi erosivi e/o di accumulo ✓ aree e cavità carsiche ✓ scarpate tettoniche ● Al fine di migliorare la conoscenza dell'assetto dei luoghi 	Carta geomorfologica alla stessa scala di quella geologica con i tematismi rilevati	
5 Indagini di dettaglio	Se necessarie per condizioni geologiche			Alla stessa scala della Geologica, o con maggior dettaglio

			particolari	Interventi con varie metodologie in funzione della problematica esistente	Corredata da relative sezioni
6. Vincoli territoriali	Considerare e cartografare i vincoli di tipo geologico esistenti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aree di salvaguardia già esistenti ✓ Aree individuate dall'Aut. Bacino, esondazione, frana,... ✓ Aree estrattive ✓ Vincoli urbanistici per centri di pericolo (depuratori, cimiteri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aree di salvaguardia già esistenti • Aree individuate dall'Aut. Bacino, esondazione, frana,... • Aree estrattive • Vincoli urbanistici per centri di pericolo (depuratori, cimiteri) 	Su cartografia CTR	
2. RELAZIONE IDROGEOLOGICA	1. Idrogeologia	Relazione caratteristiche idrogeologiche sulla zona di interesse	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia degli acquiferi, modalità di alimentazione, condizioni di flusso e utilizzo • Rapporti falda-corpi idrici superficiali • Interconnessioni naturali ed indotte • Caratterist. tecniche opera captazione • Caratteristiche idrog. ed idrodinamiche • Caratteristiche lito-idrogeologiche del non saturo <p>Nel caso di captazione con pozzi inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Litostratigrafia di dettaglio e livelli acquiferi incontrati • Risultati prove di pompaggio idonee a gradini e Q costante (se possibile in equilibrio), portata specifica, curva caratteristica, efficienza pozzo, trasmissività e coeff. Immagazz. Acquifero 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia degli acquiferi, modalità di alimentazione, condizioni di flusso e utilizzo • Rapporti falda-corpi idrici superficiali • Interconnessioni naturali ed indotte • Caratterist. tecniche opera captazione • Caratteristiche idrog. ed idrodinamiche • Caratteristiche lito-idrogeologiche del non saturo <p>Nel caso di captazione con pozzi inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Litostratigrafia di dettaglio e livelli acquiferi incontrati • Risultati prove di pompaggio idonee a gradini e Q costante (se possibile in equilibrio), portata specifica, curva caratteristica, efficienza pozzo, trasmissività e coeff. Immagazz. Acquifero 	Cartografia su CTR contenente: <ul style="list-style-type: none"> • Unità idrogeologiche e permeabilità • Pozzi e sorgenti • Piezometria • Barriere idrogeologiche • Elementi idrografici ed opere idrauliche • Relazioni con corpi idrici superficiali • Aree esondabili • Aree di affioramento falda
	2. Sezioni idrogeologiche	In numero adeguato e coincidenti con quelle geologiche	<ul style="list-style-type: none"> • Forma, giacitura e spessore acquiferi • Posizione dei filtri nei pozzi • Profilo piezometrico • Unità idrogeologiche interessate • Rapporti tra falde e corpi idrici <p>Nel caso di acquifero protetto dovrà essere definita la continuità dei livelli</p>	Stessa scala sezioni geologiche Quando possibile può essere realizzato lo schema idrogeologico tridimensionale	

				impermeabili	Cartografia base 1:25.000
3. Idrochimica e aspetti ambientali	Relazione descrittiva	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche qualitative acquiferi ed ev. inquinanti in atto, con loro provenienza, gli eventi progressi fautori di degrado qualitativo • Se necessario prelievo ed analisi di campioni d'acqua rappresentativi • Per le acque superficiali: regime idrologico e magre, quantità e natura del trasporto solido, caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque nel ciclo stagionale • Uso del suolo e caratteristiche pedologiche, potere autodepurante • Presenza e carattere centri di pericolo • Allevamenti zootecnici e fertirrigazione 	Analisi e correlazione di: <ul style="list-style-type: none"> • Caratt. Geomorfologiche • Car. Acquifero e piezometria • Alimentazione e rete di flusso • Ricostruzione insaturo e saturo • Interconnessioni naturali ed indotte • Chimismo • Caratt. Ambientali ed antropiche • Suoli 	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione ed uso esclusivo • Ampliata se vulnerabilità elevata 	Per tutela assoluta e rispetto su planimetria catastale sopra al PRG. Riportare le particelle catastali vincolate e ubicare i punti d'acqua scelti per il monitoraggio
4. Analisi di vulnerabilità	Vulnerabilità dell'acquifero e situazione di rischio della risorsa			Zona di tutela assoluta	Cartografia base 1:25.000
5 Delimitazione aree di salvaguardia	Scelta del metodo di delimitazione, identificazione centri di pericolo, delimitazione zone, ev. punti di monitoraggio (campionamenti e/o			Zona di Rispetto: Criterio temporale o idrogeologico	I limiti delle 3 zone possono essere

		realizzazione)	<p>Zona ristretta e zona allargata <u>Criterio temporale:</u> Zona di rispetto ristretta: isocrona 60 g. Zona di rispetto allargata: isocrona 180 g. se vulnerabilità bassa, 360 se alta Elementi considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione vulnerabilità • Ricostruzione idrogeologica • Ricostruzione idrodinamica • Gradiente falda, porosità • Spessore acquifero e livelli • Permeabilità e vel. Flusso idrico <p><u>Criterio idrogeologico:</u> Elementi considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assetto tettonico-stratigrafico • Permeabilità superficiale • Coperture impermeabili e spessori • Aree di infiltrazione preferenziale • Geomorfologia • Definizione vulnerabilità all'inquin. • Ricostruzione struttura idrogeologica • Ricostruzione piezometrica stat.-din- (le aree di tutela e rispetto delimitate possono essere più di una) <p>Zona di protezione Studio della zona di alimentazione Vincoli definiti in funzione della distanza spaziale e temporale dalla captazione. Individuazione delle aree di ricarica, le emergenze naturali ed artificiali, le zone di riserva. Predisposizione di piano di tutela delle stesse.</p>	riportati anche in b/n su foglio A4
			Cartografia a scala 1:25.000.	

	6. Captazioni in acquifero urbano	Delimitazione area di rispetto "ad efficacia limitata"	Captazioni in acquifero urbano o centri di pericolo non rilocabili devono essere abbandonate. Nel caso di conservazione devono essere predisposti: - controlli analitici frequenti - piano di intervento in caso di inquinamento - interconnessione con altre fonti di distribuzione	Stesse cartografie di cui sopra con aggiunta di elementi relativi al piano di controllo (pozzi di monitoraggio, ev. pozzi barriera, ecc...)
3. TECNOLOGIA E RESTITUZIONE DATI	1. Processo di lavoro	Adozione di tecnologie moderne	Adozione di tecnologie quali tomografia, traccianti, modelli	
	2. Documentaz. cartografica	Cartografia informatizzata	Per Carta idrogeologica, dei centri di pericolo, di vulnerabilità: compatibile con SIA (Arc Info)	
	3. Documentaz. fotografica	Foto	Allegare foto con indicazione del punto di ripresa	

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cecchini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 18 aprile 2019, deliberazione n. 471;

— trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 19 aprile 2019, per il successivo iter;

— assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 23 aprile 2019;

— emanato previa deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2019, n. 951, su proposta dell'Assessore Cecchini, dato atto che il parere previsto dall'art. 39, comma 1, dello Statuto regionale si intende reso ai sensi dell'art. 30, ultimo periodo del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali. Affari generali e riforme, turismo e Agenda digitale - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1:

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), è stato modificato ed integrato con: decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. alla G.U. 28 novembre 2006, n. 277), decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24 novembre 2006, n. 274), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2007, n. 261), decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (in S.O. alla G.U. 29 gennaio 2008, n. 24), decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 7 giugno 2008, n. 132), decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. 23 maggio 2008, n. 120), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16 luglio 2008, n. 165), decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 4 novembre 2008, n. 258), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30 dicembre 2008, n. 303), decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 6 novembre 2008, n. 260), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3 gennaio 2009, n. 2), decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (in S.O. alla G.U. 3 dicembre 2008, n. 283), decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (in S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 4 aprile 2009, n. 79), decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. 28 aprile 2009, n. 97) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (in S.O. alla G.U. 27 giugno 2009, n. 147), decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009 (in G.U. 2 settembre 2009, n. 203), legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176), decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25 settembre 2009, n. 223), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. alla G.U. 24 novembre 2009, n. 274), decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (in S.O. alla G.U. 8 marzo 2010, n. 55), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2010, n. 186), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (in G.U. 12 ottobre 2010, n. 239), decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (in S.O. alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20 dicembre 2010, n. 296), decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41 (in G.U. 13 aprile 2011, n. 85), decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2011, n. 97), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (in G.U. 20 luglio 2011, n. 167), decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 4 ottobre 2011, n. 231), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. alla G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25 gennaio 2012, n. 20) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 2 marzo 2012, n. 52) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 1 agosto 2011, n. 177), decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2012, n. 182), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (in S.O. alla G.U. 29 maggio 2013, n. 124), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 (in G.U. 19 agosto 2013, n. 193), decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255), decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2013, n. 156 (in G.U. 14 gennaio 2014, n. 10), decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 (in G.U. 10 dicembre 2013, n. 289), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8 febbraio 2014, n. 32), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30 dicembre 2013, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28 febbraio 2014, n. 49), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (in S.O. alla G.U. 27 marzo 2014, n. 72), decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2014, n. 73), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge

23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300, decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 5 gennaio 2015, n. 3), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 5 marzo 2015, n. 53), legge 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28 maggio 2015, n. 122), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 3 agosto 2015, n. 178), decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (in G.U. 16 settembre 2015, n. 215), decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27 ottobre 2015, n. 250), legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26 febbraio 2016, n. 47), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. 24 giugno 2017, n. 145), decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (in G.U. 7 agosto 2017, n. 183), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), legge 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. 10 agosto 2016, n. 186), legge 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14 agosto 2017, n. 189), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16 dicembre 2017, n. 293), legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27 novembre 2017, n. 277), decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (in S.O. alla G.U. 13 gennaio 2017, n. 10), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22 marzo 2018, n. 68), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302) e decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 (in G.U. 29 marzo 2019, n. 75), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (in G.U. 28 maggio 2019, n. 123).

- La legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, recante “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15” (pubblicata nel B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), è stata modificata con legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41).

Il testo dell’art. 4 è il seguente:

«Art. 4

Norme regolamentari e atti della Giunta.

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006 ed in attuazione della presente legge, con appositi regolamenti, detta norme in materia di:

- a) scarichi delle acque reflue;
- b) riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- c) riduzione dell’inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- d) utilizzazione agronomica:
 - 1) degli effluenti di allevamento;
 - 2) delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;
 - 3) delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
 - 4) dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
 - 5) dei reflui delle attività di piscicoltura;
- e) gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l’utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili;
- f) tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché tutela delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);
- g) pianificazione del bilancio idrico e regolamentazione degli usi della risorsa idrica, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 152/2006;
- h) raccolta, gestione e trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché del funzionamento del Centro di documentazione sulle acque di cui all’allegato 3 degli allegati alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
- i) programmazione, raccordo e ottimizzazione dei controlli e conseguenti procedure in materia ambientale, ivi compresa l’individuazione dei soggetti deputati ai controlli ambientali.»

- La direttiva del Parlamento europeo 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, è pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. Si riporta il testo degli artt. 6, 7 e dell’Allegato IV, punto 1, lett. i):

«Articolo 6

Registro delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono all’istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono

direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato IV.

3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

Articolo 7

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e

- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile.

Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

Allegato IV

Aree protette

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:

i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;

Omissis.

Note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o):

– Si riporta il testo dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 94

(Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.».

- Il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 26 maggio 2010, n. 121.
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 aprile 2016, n. 90.
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 agosto 2012, n. 202.
- La direttiva del Parlamento europeo 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE, recante “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)”, è pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo 21 ottobre 2009, n. 1107/2009, recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE”, è pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. a) del regolamento (CE) del Parlamento europeo 22 maggio 2012, n. 528/2012/UE, recante “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)” (pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167):

«Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «biocidi»:

- qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida;

Omissis.».

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, recante “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (15G00186)”, è pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2015, n. 250.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 94, commi 1 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).

- Per il testo dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 2

Piano regionale di Tutela delle Acque - Contenuti e procedure di approvazione.

1. Il Piano regionale di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, costituisce, ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006, uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel medesimo articolo 121, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
 2. La Giunta regionale adotta il Piano nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006, secondo le procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
 3. Il Piano è trasmesso al Ministero competente per materia ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ed alle competenti Autorità di bacino per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 121, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
 4. Il Consiglio regionale approva il Piano entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere di cui al comma 3.»
- La legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5, recante "Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33", è pubblicata nel B.U.R. 1 marzo 2006, n. 11.

Note all'art. 4, comma 1:

- Per il testo dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).
- La legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, recante "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 maggio 2013, n. 24.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 luglio 1986, n. 162), come modificato dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 (in G.U. 4 aprile 2001, n. 79):

«Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.»
- L'accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome 12 dicembre 2002, recante "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", è pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2003, n. 2.

Note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h):

- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lett. g), h), i) e bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 74
(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

omissis;

- g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività

commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
omissis;
 bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
omissis.».

- La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante “Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”, è pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2.

Note all’art. 9, comma 1, lett. b), c), d) ed e):

- Per il testo dell’art. 94, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all’art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all’art. 8, comma 1, lett. a) e h).
 Il testo dell’art. 5 bis, come aggiunto dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1) e come modificato dalle leggi regionali 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8) e 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), è il seguente:

«Art. 5 bis
 Accertamento dei giacimenti di cava.

1. L’accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all’art. 18-bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l’accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d’ufficio all’accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l’ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:

- a) alla rispondenza della documentazione allegata all’istanza di cui al comma 1;
- b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;
- c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;
- d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all’apertura di nuove cave;
- e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle attività di cava.

4. Il comune competente per territorio pubblica nell’Albo pretorio la richiesta di riconoscimento di giacimento di cava e la documentazione tecnica a corredo, previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR). La pubblicazione nell’Albo pretorio è disposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per quarantacinque giorni al fine di permettere a chiunque ne abbia interesse di prendere visione della richiesta e presentare le proprie osservazioni al comune. La disposizione del presente comma si applica anche ai procedimenti d’ufficio di cui al comma 2.

5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il comune, contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 4, richiede alla Azienda unità sanitaria locale la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’accertamento proposto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Gli esiti della verifica sono comunicati entro il termine di pubblicazione.

6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente.

7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all’art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5.

8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall’esercizio dell’attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente medesimo.

10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all’art. 18-bis, valuta l’istanza di accertamento, in particolare in relazione:

- a) alle risultanze dell’esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;
- b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune procedente e dei comuni di cui al comma 8;

- c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;
 - d) alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4;
 - e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5;
 - f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;
 - g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.
11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.
12. La Provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.
13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.
14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:
- a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
 - b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
 - c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;
 - d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;
 - e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.
15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della L.R. n. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.
16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune precedente.
17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.
18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.
19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.».

- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.
- La legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, recante “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali” (pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60), è stata modificata con legge regionale 19 settembre 2017, n. 14 (in B.U.R. 27 settembre 2017, n. 42).
Il testo dell'art. 9 è il seguente:

«Art. 9

Concessione per la coltivazione dei giacimenti.

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è subordinata al rilascio della relativa concessione.
2. La durata della concessione è proporzionata all'entità degli investimenti e degli ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.
3. È consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione del comma 2.
4. Il titolare della concessione assicura l'ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.
5. Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge, può utilizzare l'acqua termale anche per usi geotermici.».

Note all'art. 10, comma 1, lett. a) ed e):

- Per il testo dell'art. 74, comma 1, lett. g), h), i) e bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).

Note all'art. 11, comma 1, lett. b), c) e d):

- Per il testo dell'art. 94, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, si vedano le note all'art. 9, comma 1, lett. b), c), d) ed e).

Note all'art. 12, comma 1, lett. a) e h):

- Per il testo dell'art. 74, comma 1, lett. g), h), i) e bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).

Note all'art. 13, commi 1, lett. b), c), d), e), e 2, lett b):

- Per il testo dell'art. 94, comma 4, lett. b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 9, comma 1, lett. b), c), d) ed e).
- Per il testo dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, si vedano le note all'art. 9, comma 1, lett. b), c), d) ed e).

Nota all'art. 14, comma 7:

- Per la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, si vedano le note all'art. 9, comma 1, lett. b), c), d) ed e).

Note all'art. 15, commi 1 e 2:

- La direttiva del Parlamento europeo 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”, è pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”, è pubblicato nella G.U. 4 aprile 2009, n. 79

Note all'art. 16, comma 1, lett. a) ed e):

- Per il testo dell'art. 74, comma 1, lett. g), h), i) e bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).

Note all'art. 17, comma 1, lett. b), c), d) ed e):

- Per il testo dell'art. 94, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.
- Per legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, si vedano le note all'art. 9, comma 1, lett. b), c), d) ed e).
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, è

pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 marzo 2003, n. 59.

Note all'art. 18, comma 1, lett. a) e f):

- Per il testo dell'art. 74, comma 1, lett. g), h), i) e bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).

Note all'art. 19, commi 1, lett. b) e c), e 2, lett. b):

- Per il testo dell'art. 94, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).
- Per la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, si vedano le note all'art. 8, comma 1, lett. a) e h).
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 1.
- Per legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, si vedano le note all'art. 9, comma 1, lett. b), c), d) ed e).

Note all'art. 20, commi 2 e 3:

- Si riporta il testo dell'art. 134 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 134
(Sanzioni in materia di aree di salvaguardia)

1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.».

- Per il testo dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'art. 2, comma 1, lett. c), e), h) e o).

Note all'art. 21, commi 1, 4 e 6:

- La deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 1968, recante "Piano di tutela delle acque. Direttiva regionale concernente: «Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.». Adozione", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 11 febbraio 2004, n. 6.
- Si riporta il testo degli artt. 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" (pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1934, n. 5):

«3.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

4.

Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.».

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
